

MODALITÀ OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

Come stabilito dal D. Lgs. n. 124/93 e successive modifiche e integrazioni, trascorsi otto anni d'iscrizione al Fondo, l'associato può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati, pari al 100% della posizione individuale maturata, per:

- a) acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- b) ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (ex Legge n. 457/78, art. 31, comma 1, lettere, a), b), c), d));
- c) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti come tali dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;
- d) spese da sostenere durante i periodi d'utilizzo dei congedi parentali e per formazione di cui alla Legge n. 53 del 2000.

Le regole e le modalità operative debbono consentire di erogare le anticipazioni senza compromettere l'equilibrio finanziario del Fondo e nel rispetto delle esigenze gestionali in relazione sia ai tempi di liquidazione che al connesso impegno operativo della struttura di ALIFOND.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Alifond, relativamente all'esigenza posta dal mantenimento dell'equilibrio finanziario, valuta come sopportabile un esborso annuo per anticipazioni pari al 20% del totale dei contributi per le prestazioni pervenuti nell'anno precedente al netto delle somme erogate a titolo di trasferimenti e riscatti.

Tale percentuale potrà essere modificata dal Consiglio di Amministrazione.

Sotto il profilo operativo Il Fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute nel rispetto delle seguenti regole:

- a) la richiesta può essere inviata al Fondo dal momento del raggiungimento degli 8 anni d'iscrizione. La data d'iscrizione ad Alifond è riportata sul sito e nell'estratto conto. Al fine del raggiungimento degli 8 anni previsti dalla norma è considerata utile l'anzianità maturata in altri Fondi, dai quali sia stato effettuato il trasferimento ad Alifond;
- b) l'associato ha diritto di richiedere fino al 100% del "valore lordo della posizione" maturata alla fine del mese precedente la data d'invio della richiesta. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata;
- c) l'associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, nel rispetto dei limiti indicati dalla presente regolamentazione;
- d) l'anticipazione sarà assoggettata all'imposizione fiscale prevista dalle norme vigenti al momento dell'erogazione, con eventuale conguaglio al momento della liquidazione delle prestazioni previste dallo statuto;
- e) Non saranno prese in considerazione richieste inferiori a 2.000 euro;
- f) le richieste dovranno riguardare spese sostenute non più di 120 giorni prima della data di invio delle richieste stesse;

- g) il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione.
Nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguata informazione all'associato.
Fermo restando il diritto all'anticipazione, per la stesura dell'ordine di ricezione, si terrà conto della data di ricevimento della documentazione completa;
- h) il Fondo comunicherà all'associato l'avvenuto accoglimento o rigetto della richiesta di anticipazione, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Nello stesso termine il Fondo, in caso di accoglimento della richiesta, comunicherà l'eventuale differimento della erogazione dell'anticipazione a causa dell'esaurimento della disponibilità annua fissata dal CDA in precedenza indicata, il differimento a date successive verrà effettuato mantenendo inalterata la posizione in graduatoria della domanda;
- i) la richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo compilando l'apposita modulistica. Il "modulo di anticipazione" è disponibile sul sito internet di Alifond (www.alifond.it), oppure deve essere richiesto al Fondo stesso. Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica.
Tutta la documentazione deve pervenire al Fondo per Raccomandata.
Le richieste pervenute via fax non saranno ammesse;
- j) fermo restando quanto previsto al precedente punto h) il Fondo liquiderà l'anticipazione entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione completa;
- k) l'associato ha l'opportunità di ricostituire la propria posizione attraverso la contribuzione volontaria, entro i limiti di deducibilità previsti dalla legislazione fiscale;
- l) nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto", la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica per ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria.
Nel caso in cui non sarà allegata tale documentazione, la pratica sarà automaticamente rigettata;
- m) la liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie;
- n) per la copertura delle spese di istruzione della pratica il Fondo addebiterà **25 Euro** alla posizione dell'associato.
- o) Il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti di cui ai successivi punti:

1 - ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

La domanda di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredata da:

- Autocertificazione prima casa di abitazione;
- Atto notarile (compromesso o rogito) stipulato non oltre 120 giorni prima della richiesta;
- Stato di Famiglia (nel caso di acquisto per figli)

È tuttavia possibile dare avvio alla pratica di anticipazione inviando un compromesso in forma non notarile. In questo caso affinché, ai fini dell'ordine di ricezione, sia utile la data di invio di tale compromesso, è necessario che il rogito pervenga al Fondo entro il termine di 6 mesi. Solo a seguito della presentazione del rogito si procederà al pagamento dell'anticipazione.
Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

2 - COSTRUZIONE IN PROPRIO O IN COOPERATIVA DELLA PRIMA CASA

La domanda di anticipazione per la costruzione in proprio della prima casa dovrà essere corredata da:

- Stato di famiglia (nel caso in cui la costruzione venga effettuata per i figli);
- Autocertificazione prima casa di abitazione;
- Copia del documento di proprietà del terreno;
- Copia della licenza edilizia;
- Copia dichiarazione inizio lavori;
- Dichiarazione di "Socio" della cooperativa;
- Documentazione dettagliata delle spese sostenute (originale o autenticata), emessa non oltre 120 giorni prima della richiesta.

3 - RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE A QUALUNQUE TITOLO POSSEDUTA

A. la domanda di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Autocertificazione prima casa di abitazione;
- Autocertificazione che i lavori rientrano in quelli autorizzati dalla normativa (Legge n. 457/78, art. 31, comma 1, lettera a), b), c), d));
- Documentazione dettagliata delle spese sostenute (originale o autenticata), emessa non oltre 120 giorni prima della richiesta
- Stato di famiglia (nel caso di ristrutturazione della prima casa per figli)

B. non saranno accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

4 - SPESE SANITARIE

A. la domanda di anticipazione per spese sanitarie per sé e per i familiari fiscalmente a carico dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce nella richiesta.
- Documentazione dettagliata (originale o autenticata), emessa non oltre 120 giorni prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative ai viaggi o soggiorni.
- Autocertificazione relativa ai familiari fiscalmente a carico.

È tuttavia possibile dare avvio alla pratica di anticipazione inviando, unitamente alla dichiarazione delle A.S.L., il preventivo di spesa. In caso di accettazione della richiesta, il Fondo rilascerà una dichiarazione attestante il diritto all'anticipazione e una stima del relativo importo.

B. la somma sarà erogata solo previa presentazione delle fatture attestanti le spese sostenute.

5 - SPESE DA SOSTENERE DURANTE I PERIODI DI FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PER FORMAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 53/2000

- La documentazione necessaria sarà valutata caso per caso dal CDA.